



Modifiche al codice penale e al regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, in materia di disposizione delle spoglie mortali delle vittime di omicidio

A.C. 2304

Dossier n° 434 - Schede di lettura
7 aprile 2025

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2304
Titolo:	Modifiche al codice penale e al regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, in materia di disposizione delle spoglie mortali delle vittime di omicidio
Iniziativa:	Parlamentare
Iter al Senato:	Sì
Date:	
trasmissione alla Camera:	12 marzo 2025
Commissione competente :	Il Giustizia
Sede:	referente
Pareri previsti:	I, V e XII (ai sensi dell'art. 73 reg. Camera)

Premessa

La proposta di legge [A.C. 2304](#), reca "Modifiche al codice penale e al regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, in materia di disposizione delle spoglie mortali delle vittime di omicidio". Il provvedimento è stato **approvato dal Senato**, in prima lettura, in data **11 marzo 2025** (A.S. n. 1261).

Il provvedimento, oltre a introdurre nei confronti del coniuge, della parte delle unioni civili, del parente prossimo o del convivente di fatto o del partner la **pena accessoria della decadenza dall'esercizio di ogni diritto e facoltà in tema di disposizione delle spoglie mortali della vittima** in seguito a condanna o applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per una serie di reati commessi in danno della vittima, prevede per i medesimi soggetti la **preclusione assoluta ad esercitare qualsiasi diritto e facoltà in tema di tumulazione, inumazione o cremazione** del cadavere nelle more del giudizio e, in ogni caso, il **divieto di cremazione del cadavere** sino al passaggio in giudicato della sentenza di condanna che abbia definito il procedimento ovvero sino alla pronuncia della sentenza di proscioglimento.

Contenuto

La proposta di legge in titolo si compone di 3 articoli.

L'**articolo 1 comma 1**, introduce nel codice penale il **nuovo art. 585-bis**, rubricato "Pena accessoria", il quale prevede appunto la **pena accessoria della decadenza dall'esercizio di ogni diritto e facoltà in tema di disposizione delle spoglie mortali della vittima**, in caso di condanna o applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., nei confronti del coniuge, della parte dell'unione civile o del parente prossimo (individuato secondo la disciplina prevista agli articoli 74 e seguenti del codice civile), per i seguenti **delitti**:

- maltrattamenti contro familiari e conviventi da cui derivi la morte della persona offesa (art. 572, terzo comma, c.p.);
- omicidio (art. 575 c.p.);

La pena accessoria introdotta dall'art. 585-bis c.p.

- infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale commesso dalla madre nei confronti del neonato (art. 578, primo comma, c.p.);
- omicidio del consenziente (art. 579 c.p.);
- istigazione al suicidio (art. 580, primo comma, primo periodo, c.p.);
- omicidio preterintenzionale (art. 584 c.p.);
- abbandono di persone minori o incapaci, se dal fatto è derivata la morte della persona offesa (art. 591, comma terzo, c.p.).

In base a quanto disposto dall'**articolo 1 comma 2**, la suddetta pena accessoria si applica anche nei confronti:

- del **convivente di fatto**, designato ai sensi dell'art. 1, comma 40, lett. b), della legge n. 76 del 2016 dal *partner* come suo rappresentante con poteri pieni o limitati in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie;

Si ricorda che per "conviventi di fatto", in base quanto stabilito dall'art. 1, comma 36, della legge n. 76 del 2016, s'intendono "due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile". Il successivo comma 37, inoltre, prevede che per l'accertamento della stabile convivenza si fa riferimento alla apposita dichiarazione anagrafica resa dai conviventi.

- del convivente di fatto che non ha reso la dichiarazione anagrafica, laddove lo stesso sia stato autorizzato a disporre delle spoglie mortali della vittima in virtù di una espressa manifestazione di volontà della medesima;
- di **ogni persona legata da relazione affettiva** alla vittima, autorizzata a disporre delle spoglie mortali della vittima stessa

L'articolo 2 devolve a un successivo regolamento, da adottarsi su proposta del Ministro della salute, sentito il Ministro dell'interno e il Ministro della giustizia e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'adozione di una serie di modifiche al regolamento di polizia mortuaria (d.P.R. n. 285 del 1990).

Modifiche al regolamento di polizia mortuaria (d.P.R. n. 285/1990)

Il predetto regolamento dovrà essere emanato ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988 che prevede l'adozione di un decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato.

Attraverso tali modifiche si dovrà introdurre una **preclusione assoluta**, nei confronti dei medesimi soggetti contemplati dall'articolo 1 della proposta di legge (e quindi il coniuge, il *partner* dell'unione civile, il parente prossimo, il convivente di fatto o ogni altra persona legata da relazione affettiva alla vittima, autorizzati a disporre delle spoglie mortali della vittima) **all'esercizio di qualsiasi diritto in tema di tumulazione, inumazione o cremazione del cadavere** dal momento in cui vengono iscritti nel registro degli indagati e fino al passaggio in giudicato di un'eventuale sentenza di assoluzione per uno dei reati citati all'articolo 1 della presente proposta di legge (**lett. a**)).

Attualmente, nel caso in cui la morte sia dovuta a reato, l'art. 116 del d.lgs. 271 del 1989 ("Norme di attuazione, coordinamento e transitorie del c.p.p.") prevede che il cadavere non può essere sepolto senza l'autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria, allorché vi sia il sospetto che la morte sia la conseguenza di un reato.

Inoltre, l'art. 13, comma 1, lett. b), D.P.R. 285/90 stabilisce che i comuni siano dotati di un obitorio per il deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico-legali, riconoscimento e trattamento igienico-conservativo.

Si dovrà inoltre prevedere che nel caso in cui venga avviato un procedimento penale in riferimento a uno dei delitti sopra citati, sia **in ogni caso vietata la cremazione del cadavere** sino al passaggio in giudicato della sentenza di condanna che abbia definito il suddetto procedimento ovvero sino alla pronuncia della sentenza di proscioglimento. **In caso di archiviazione** del procedimento si dovrà prevedere che la **cremazione** sia **vietata fino a che non siano decorsi tre anni dal provvedimento**, salvo che il Gip disponga motivatamente altrimenti (**lett. b**)).

Infine si dovrà prevedere che nel caso in cui l'indagato sia l'unico titolare della facoltà di disporre della destinazione della salma e qualora nessuno faccia richiesta di restituzione della salma medesima, il pubblico ministero ne disponga in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente (**lett. c**)).

L'articolo 3, da ultimo, reca la **clausola di invarianza finanziaria**.

Quadro normativo

Le spoglie mortali come oggetto di diritto

Con l'espressione "**spoglie mortali**" si intende il **corpo della persona deceduta, indipendentemente dallo stato in cui si trovi**: salma, cadavere, resto mortale, resto osseo, ossa, ceneri contenute in debita urna cineraria. L'uso di tale terminologia si rivela utile in quanto appare onnicomprensivo. Occorre ricordare infatti che la normativa vigente invece molto spesso prevede differenti discipline a seconda della condizione del corpo della persona deceduta. Ad esempio, in tema di trasporto il Regolamento di polizia mortuaria (d.P.R. n. 285/1990) reca puntuali norme a seconda che si tratti di trasporto di cadaveri (artt. 20-23 e 34 e 35), di resti mortali e ossa umane (artt. 24 e 36) o di resti mortali assimilabili (art. 36).

Qualora risulti o sorga comunque il sospetto che **la morte sia dovuta a reato**, il sindaco deve darne immediata comunicazione alla autorità giudiziaria che disporrà il **sequestro della salma** per effettuare **ulteriori accertamenti** (art. 3 del Regolamento citato). Per procedere al seppellimento, occorre l'**autorizzazione del Pubblico Ministero** che, qualora non ravvisi la necessità di procedere ad ulteriori indagini per accertare la causa della morte, rilascia un apposito **nulla osta** e lo trasmette all'Ufficiale di Stato Civile del luogo ove è avvenuto il decesso.

Come già anticipato, durante il periodo in cui la salma è a disposizione dell'autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 13 del d.P.R. n. 285 del 1990, i comuni devono disporre di un obitorio per l'assolvimento della funzione prevista alla lett. b.), ossia il "deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico-legali".

Secondo una consolidata e prevalente **giurisprudenza** (in particolare **Cass. civ., sez. II, n. 1527/1978** e, più recentemente, **Cass. civ., sez. I, n. 22180/2022**) le spoglie mortali, nonostante siano da classificare fra le cose *extra commercium*, possono costituire **oggetto di diritto** e, in particolare, di quello di **disposizione da parte del defunto per ciò che attiene al luogo e al modo della sepoltura** (c.d. *electio sepulchri*). Si tratta di un diritto rientrante – come gli atti di disposizione del proprio corpo, di cui all'art. 5 c.c. – tra i **diritti della personalità** che trovano radice nel **principio di autodeterminazione della persona** e che sono per loro natura **assoluti** e **intrasmissibili** mediante le forme ordinarie che disciplinano il trapasso del patrimonio. Con il termine "**electio sepulchri**" si fa riferimento quindi ad una **volontà precisa espressa dal defunto ed univocamente finalizzata a regolare la destinazione dei resti mortali del dichiarante**.

Electio sepulchri

In assenza di specifiche normative che regolano tale diritto, la natura e le sue modalità operative risultano derivare dal citato orientamento giurisprudenziale che poggia, a sua volta, su una consuetudine, che acquista valore suppletivo, operando *praeter legem*.

In virtù della disciplina desumibile da queste fonti, **la scelta del luogo di sepoltura compete** in primo luogo al **de cuius** e, solo nel caso in cui quest'ultimo non abbia espresso alcuna volontà in merito, può essere fatta dai prossimi congiunti con **prevalenza dello ius coniugii sullo ius sanguinis e di questo sullo ius successionis** – nell'ordine la decisione spetta prima al coniuge, a cui ai sensi della legge 76/2016 è stato equiparato il *partner* delle unioni civili, poi ai discendenti e, in subordine, agli altri eredi (si veda, oltre alle sentenze citate, **Cass. civ., sez. I, n. 2034/1990**).

Il diritto al sepolcro

Con riguardo alla materia mortuaria vengono in rilievo anche ulteriori diritti, distinti da quello di scelta del luogo e delle modalità di sepoltura, che formano il più generale **diritto al sepolcro**, il quale costituisce un istituto complesso, scomponibile in più fattispecie (Cons. Stato sent. n. 817/2021). Queste ultime, in forza degli insegnamenti giurisprudenziali, sono riassumibili come segue:

- il **diritto primario al sepolcro**, inteso come diritto ad essere seppellito ovvero a seppellire altri in un determinato sepolcro. Esso, secondo l'orientamento della giurisprudenza dominante, rappresenta un diritto reale, trasmissibile *inter vivos* o *mortis causa*. Quest'ultimo diritto, inoltre, si può suddividere in **sepolcro ereditario** e

Diritto primario al sepolcro

sepolcro familiare o gentilizio. Nello specifico, "nel sepolcro ereditario, lo "*ius sepulchri*" si trasmette nei modi ordinari, per atto "*inter vivos*" o "*mortis causa*", come qualsiasi altro diritto, dall'originario titolare anche a persone non facenti parte della famiglia mentre nel sepolcro gentilizio o familiare - tale dovendosi presumere il sepolcro, in caso di dubbio - lo "*ius sepulchri*" è attribuito, in base alla volontà del testatore, in stretto riferimento alla cerchia dei familiari destinatari del sepolcro stesso, acquistandosi dal singolo "iure proprio" sin dalla nascita, per il solo fatto di trovarsi col fondatore nel rapporto previsto dall'atto di fondazione o dalle regole consuetudinarie, "iure sanguinis" e non "*iure successionis*", e determinando una particolare forma di comunione fra contitolari, caratterizzata da intrasmissibilità del diritto, per atto tra vivi o "*mortis causa*", imprescrittibilità e irrinunciabilità. Tale diritto di sepolcro si trasforma da familiare in ereditario con la morte dell'ultimo superstite della cerchia dei familiari designati dal fondatore, rimanendo soggetto, per l'ulteriore trasferimento, alle ordinarie regole della successione "*mortis causa*" (Cass. Civ. sent. n. 190/2025).

- il **diritto sul sepolcro**, "inteso in senso stretto, ovvero come diritto sul manufatto che accoglie le salme" (Cons. Stato sent. n. 817/2021). In tal caso si è in presenza di un edificio costruito su suolo demaniale, sulla scorta di un idoneo provvedimento amministrativo. Infatti, il privato ottiene una concessione per realizzare una cappella sulla quale, essendo un bene immobile, acquista un diritto soggettivo di natura reale, assimilabile a un diritto di superficie, alienabile e pignorabile (v. Cass. Civ. sent. n. 9190/1997);
- il **diritto al sepolcro secondario**, che costituisce un diritto accessorio ai due precedenti ed è inteso come diritto di accedere al sepolcro e di opporsi ad ogni atto che vi rechi oltraggio o pregiudizio. Trattasi di un diritto avente natura personalissima ed intrasmissibile, che si risolve principalmente nel godimento o nell'uso di un sepolcro a causa del sentimento che il parente nutre verso il defunto (Cass. Civ. sent. n. 370/2023).

Diritto al sepolcro in senso stretto

Diritto secondario al sepolcro

Il Regolamento di polizia mortuaria e la disciplina delle modalità di sepoltura

Il Regolamento di polizia mortuaria prevede e disciplina varie modalità di sepoltura: la tumulazione, l'inumazione e la **cremazione**, ossia il procedimento di sepoltura consistente nella **riduzione in cenere di un cadavere** eseguita con metodi scientifici mediante appositi forni crematori. **Differentemente da quanto previsto per le pratiche di tumulazione e inumazione**, in materia di cremazione il d.P.R. n. 285/1990 elenca espressamente i soggetti legittimati a manifestare la volontà di procedere a tale pratica per le spoglie del defunto (articolo 79, comma 1) e prevede una disciplina più rigida ed approfondita (articoli 78-81) ponendo anche delle limitazioni in caso di morte improvvisa o sospetta (ipotesi in cui è necessario il nulla osta dell'autorità giudiziaria).

L'**art. 79, comma 1** dispone che la cremazione di ciascun cadavere **deve essere autorizzata dal sindaco** e, **qualora manchi una disposizione testamentaria** che esprima la volontà del defunto a tale pratica, **la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli [articoli 74 ss. del codice civile](#)** e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi. Inoltre, tale volontà deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata dal notaio o dai pubblici ufficiali abilitati. La medesima disposizione prevede che l'autorizzazione citata non può essere concessa nel caso in cui la richiesta non sia corredata da certificato in carta libera redatto dal medico curante o dal medico necroscopo, con firma autenticata dal coordinatore sanitario da cui risulti escluso il sospetto di morte dovuta al reato.

Il Regolamento di polizia mortuaria disciplina tra le varie modalità di sepoltura anche la **tumulazione** (articoli 76 e 77), l'**inumazione** (articoli da 68 a 75) – pratiche tramite le quali il feretro viene collocato direttamente sotto terra o in un loculo di calcestruzzo che può essere fuori o sotto terra – e **esumazione** ed **estumulazione** (ai sensi degli articoli da 82 a 89) – operazioni cimiteriali volte al recupero della salma per plurimi motivi, tra cui trasferire le spoglie in un altro loculo o in un differente cimitero.

Completano la disciplina delle pratiche citate l'articolo 343 r.d. n. 1265/1938, Testo unico delle leggi sanitarie, in materia di crematoi e urne cinerarie, nonché alcune disposizioni della legge 130 del 2001 (vedi artt. 1 e 3). Ad esempio, nel caso in cui si debba trasportare un cadavere, resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del comune in luogo diverso dal

cimitero o fuori dal comune, il trasporto deve essere autorizzato dal sindaco secondo le prescrizioni stabilite dalla legge.

L'indegnità a succedere e la sospensione dalla successione

Il Codice Civile nel disciplinare le ipotesi di indegnità a succedere (art. 463 c.c.) e sospensione dalla successione (art. 463-*bis* c.c.) prende in esame, tra gli altri, i casi in cui il futuro erede abbia commesso una serie di delitti contro il bene-vita del *de cuius*.

In particolare, l'art. 463 c.c. dispone che è escluso dalla successione come **indegno**, tra gli altri:

L'indegnità a succedere ex art. 463 c.c.

- chi ha volontariamente ucciso o tentato di uccidere la persona della cui successione si tratta, o il coniuge, o un discendente, o un ascendente della medesima, purché non ricorra alcuna delle cause che escludono la punibilità a norma della legge penale (comma 1, n. 1);
- chi ha commesso, in danno di una di tali persone, un fatto al quale la legge dichiara applicabili le disposizioni sull'omicidio (comma 1, n. 2);

L'art. 463-*bis* c.c., invece, è stato introdotto dall'art. 5 della L. n. 4/2018 ("Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici") e regola l'istituto della **sospensione dalla successione**. Nel dettaglio tale norma applica la sospensione nei confronti:

La sospensione dalla successione ex art. 463-*bis* c.c.

- del coniuge, anche legalmente separato, nonché della parte dell'unione civile indagati per l'omicidio volontario o tentato nei confronti dell'altro coniuge o dell'altra parte dell'unione civile, fino al decreto di archiviazione o alla sentenza definitiva di proscioglimento. La disposizione prescrive che in questi casi si fa luogo alla nomina di un curatore ai sensi dell'art. 528 c.c. Qualora il giudizio si dovesse concludere con una condanna o con l'applicazione su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., il responsabile diviene indegno a succedere ai sensi del predetto art. 463 c.c. (art. 463-*bis* co. 1 c.c.);
- di coloro indagati per l'omicidio volontario o tentato nei confronti di uno o entrambi i genitori, del fratello o della sorella (art. 463-*bis* co. 2 c.c.).

Ai fini del concreto operare della sospensione della successione, il pubblico ministero, compatibilmente con le esigenze di segretezza delle indagini, comunica, senza ritardo, l'avvenuta iscrizione nel registro delle notizie di reato alla cancelleria del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione (art. 463-*bis*, co. 3 c.c.).

L'articolo 463-*bis* c.c. introduce una particolare sanzione che produce effetti per tutta la durata del processo penale, dalla data di iscrizione dell'indagato nel registro delle notizie di reato (cfr. art. 335 c.p.p.) fino al passaggio in giudicato della sentenza di condanna o proscioglimento.

Con tale sanzione **si sospende temporaneamente** sia la **successione** – fase che si apre al momento della morte del titolare diretta a far subentrare gli eredi in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al defunto e a trasferire in capo agli stessi il suo **patrimonio** ereditario – sia la **delazione** – fenomeno giuridico dell'offerta di tutti quei diritti, doveri e altre situazioni giuridiche qualificate al soggetto individuato quale successore, a cui spetta il diritto di accettarli. La finalità è conservare il patrimonio ereditario in favore di chi sarà legittimato ad ottenerlo, non permettendo all'indagato di subentrare fintanto che c'è un processo pendente.

I beni e diritti che confluiscono nella successione sono di carattere patrimoniale in quanto i rapporti non patrimoniali, quali quelli familiari e personalissimi (diritti della personalità), si estinguono con la morte del titolare essendo, a parere della dottrina maggioritaria, assoluti, intrasmissibili e irrinunciabili. In particolare, con l'espressione "**diritti della personalità**" si intende quell'insieme di prerogative fondamentali, intimamente legate alla dignità e all'integrità dell'essere umano, che godono di tutela costituzionale in quanto essenziali per il pieno sviluppo della persona umana in società.

Come analizzato in precedenza, **secondo la giurisprudenza prevalente** (in aggiunta alle sentenze sopra elencate, confrontare Cass. Civ., n. 370/2023 e Cons. Stato n. 194/2021) rientra in questa seconda categoria il **diritto alla scelta del luogo e delle modalità di sepoltura**, ossia il diritto di disposizione da parte del *de cuius* per ciò che attiene alla destinazione della salma, il quale è "espressione del diritto alla personalità che trova la sua ragione, innanzitutto, negli articoli 2 e 3 della Carta Costituzionale". Come tale, per le ragioni già esposte, non può formare oggetto di trasferimento *mortis causa* (orientamento assunto da Cass., n. 2475/1970 e condiviso, negli ultimi anni, da ord., sez. VI, n. 29548/2019 e Cass., Sez. I, 13 luglio, n. 22180/2022). Dunque, laddove si seguisse tale **orientamento ormai consolidato a livello giurisprudenziale**, l'*electio sepulchri*, avendo **natura personale** ed essendo **intrasmissibile**, non potrebbe essere ricompreso nei beni e nei diritti che cadono in successione al momento della morte del *de cuius* e, di conseguenza, ad esso non potrebbe essere applicata la disciplina di cui all'art. 463-*bis* c.c. in cui rientrano solo beni e diritti trasmissibili di natura reale e, come tali, trasferibili in via successoria.

Pur trattandosi di una **sanzione applicabile ipso iure**, produce, in ogni caso, effetti solo dal momento in cui il pubblico ministero comunica l'avvenuta iscrizione nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. alla cancelleria del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, aprendo così una finestra di dialogo con il giudice civile.

Sulla base di quanto disposto dal primo comma dell'art. 463-*bis*, si può riscontrare che la nuova disposizione presenta un **ambito di applicazione** particolarmente **ristretto** sia sotto il profilo oggettivo sia sotto quello soggettivo.

Dal punto di vista oggettivo, infatti, la sospensione dalla successione è applicabile solo nei confronti di coloro che risultino indagati esclusivamente per i **reati di omicidio volontario, consumato o tentato**, non sembrando invece possibile fare ricorso a tale misura temporanea in presenza delle altre condotte suscettibili di determinare un'indegnità a succedere citate nell'articolo 463 c.c.

Dal punto di vista soggettivo, l'art. 463-*bis* c.c. si applica solo nei confronti del coniuge, anche legalmente separato, della parte dell'unione civile (comma 1) e di coloro che sono indagati per l'omicidio di uno dei genitori, del fratello e della sorella (comma 2).

L'**elenco**, che risulterebbe essere **tassativo**, non comprenderebbe perciò, altre categorie di soggetti: si pensi, ad esempio, al genitore che uccide, o tenta di uccidere, il figlio e poi è chiamato alla successione di quest'ultimo in qualità di parente prossimo ai sensi degli articoli 74 ss. In tale ipotesi, fintanto che il genitore risulti indagato per il suddetto delitto, la sanzione in esame non può essergli comminata, non sussistendone il presupposto soggettivo di applicazione. Solo dal momento dell'eventuale condanna egli sarebbe escluso di diritto dalla successione per indegnità, come disciplinato all'art. 463, n. 1 c.c.

La citata legge n. 4 del 2018 ha poi introdotto, nel codice di procedura penale, l'**articolo 537-*bis***, rubricato "**Indegnità a succedere**" secondo cui "quando pronuncia sentenza di condanna per uno dei fatti previsti dall'articolo 463 del codice civile, il giudice dichiara l'indegnità dell'imputato a succedere".

[L'art. 537-*bis* c.p.p.](#)

La *ratio* di tale disposizione è consentire che l'indegnità a succedere possa qualificarsi come una sanzione operante in via automatica per il soggetto autore del reato, senza che sia necessario instaurare un autonomo e successivo processo civile. Nella quasi totalità dei casi l'indegnità può essere così **dichiarata direttamente dal giudice penale** con sentenza di condanna. Tra i "fatti previsti dall'art. 463 c.c." rientrano anche quelli contemplati dal nuovo art. 463 *bis* c.c. in quanto, essendo l'ambito di applicazione di quest'ultima norma più ristretto sotto il profilo soggettivo e oggettivo, il giudice penale può dichiarare indegno anche colui che sia stato già sospeso dalla successione per il reato di omicidio volontario o tentato.